

(N. 2045)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(VIGLIANESI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1971

Norme integrative della legge 29 dicembre 1969, n. 1042,
per la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono state emanate nuove disposizioni in materia di ferrovie metropolitane.

Innovazione fondamentale della nuova legge è il concetto di « comprensorio », caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni o interdipendenti, e la conseguente nuova accezione di « metropolitana » come trasporto rapido di massa nell'ambito del comprensorio.

La costruzione e l'esercizio di metropolitane sono stati attribuiti alla competenza dei comuni o dei consorzi dei comuni territorialmente interessati.

Per la realizzazione di metropolitane in comuni o agglomerati di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 400 mila abitanti è stato previsto un contributo statale, da concedersi sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, oltre alla garanzia dello Stato sui mutui e sulle obbligazioni emesse per l'ulteriore finanziamento delle opere.

Preoccupazione precipua del legislatore, nel dettare la nuova disciplina, è stata quella di conseguire un assetto razionale ed efficiente dei trasporti nell'ambito del « comprensorio », del quale le metropolitane sia-

no elemento vitale. In altri termini, la realizzazione di ferrovie metropolitane dev'essere studiata, nell'intenzione del legislatore, in funzione dell'assetto globale dei trasporti del « comprensorio »: ciò che postula evidentemente un riesame di tutta la situazione dei trasporti nella zona di cui trattasi.

Quest'esigenza di coordinamento, che è condizione di vitalità dei singoli mezzi, ha determinato il legislatore a richiedere ai comuni ed ai consorzi di comuni, come primo adempimento, la presentazione di un « piano dei trasporti pubblici del comprensorio » ed a considerare l'approvazione del piano stesso da parte della Regione come presupposto indispensabile perchè possano essere ammessi ad esame i progetti e piani finanziari relativi alle singole linee metropolitane, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge.

Peraltro la compilazione di un piano dei trasporti che assolva in pieno alla sua funzione richiede studi ed indagini di un costo non indifferente, in relazione allo stato attuale delle finanze locali, con conseguente ritardo nella applicazione della legge, non essendo la quasi totalità dei comuni interessati in grado di provvedere alla loro realizzazione.

Per sbloccare tale situazione e rendere operanti le nuove disposizioni sulle metropolitane, si è pertanto ritenuto indispensabile predisporre l'allegato disegno di legge, per ammettere l'erogazione *una tantum* ai comuni ed ai consorzi interessati di contributi per il finanziamento dei « piani » e per consentire, quando ne ricorrano i motivi e l'urgenza, di far luogo ad una prima applicazione delle disposizioni della legge n. 1042 sulla base di un piano comprensoriale « di massima », nel quale siano peraltro adeguatamente indicate le principali direttrici di evoluzione dei trasporti pubblici del comprensorio, e semprechè risulti la compatibilità delle metropolitane progettate con le linee dell'assetto territoriale.

Poichè, inoltre, la redazione del « piano » richiede come prima documentazione una accurata indagine sulle direttrici e sui volumi delle correnti di traffico private — in-

dagine che comporta rilevamenti campionari da effettuarsi presso gli utenti della strada che percorrono le più importanti direttrici di traffico nonchè interviste, anch'esse campionarie, presso le famiglie — si è ritenuto di prevedere, all'articolo 2, una apposita norma che consenta ai comuni di effettuare le indagini di cui sopra e che nel contempo autorizzi gli organi di polizia stradale e di polizia municipale a svolgere gli accertamenti occorrenti.

Per quanto riguarda in particolare l'erogazione dei contributi per i piani comprensoriali, l'articolo 3 del disegno di legge prevede che possano essere accordati ai comuni ed ai consorzi previsti dalla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, contributi *una tantum* per il finanziamento degli studi medesimi, da autorizzare sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Per detti contributi sono stati riconosciuti sufficienti 4,5 miliardi, in base ad un calcolo fatto d'accordo con l'ISPE.

La procedura per l'erogazione prevede la emissione di apposito decreto interministeriale, sentita la commissione di cui all'articolo 2 della legge n. 1042 del 1969, su domanda del comune o del consorzio dei comuni interessati la quale dovrà contenere dettagliate proposte e concreti elementi di costo.

Fermi restando gli stanziamenti relativi agli anni 1969 e 1970 (rispettivamente 1,5 miliardi e 3 miliardi) per un totale di 4,5 miliardi da destinare al finanziamento degli studi e delle indagini sopra indicate, allo scopo di non incorrere nell'inconveniente di rendere inutilizzabili quote dei finanziamenti trentennali programmati dalla ripetuta legge n. 1042, è previsto uno slittamento di due anni nel limite di impegno stabilito dall'articolo 9 della stessa legge.

Il limite di impegno per la concessione dei contributi per la costruzione di metropolitane viene determinato in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1978, ricostituendo così il programma degli investimenti nella misura prevista dalla citata legge n. 1042 dal 1969 fino all'anno 2007.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, quando, per accertati motivi e per ragioni di urgenza, non sia possibile redigere tempestivamente in forma completa e definitiva il piano dei trasporti pubblici del comprensorio previsto dal primo comma dell'articolo 2 della legge stessa, potrà essere presentato, in sostituzione del piano medesimo, ed approvato con la stessa procedura per esso prevista, un piano di massima provvisorio, nel quale siano adeguatamente indicate le principali direttrici di evoluzione dei trasporti pubblici del comprensorio e sia dichiarata la compatibilità dei progetti di metropolitana ivi previsti con le linee dell'assetto territoriale.

Art. 2.

Ai fini della redazione del piano dei trasporti pubblici del comprensorio, i comuni interessati sono autorizzati ad effettuare presso la cittadinanza ed in particolare presso gli utenti della strada, nonché presso le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, i rilevamenti campionari occorrenti per acquisire i dati relativi alle direttrici ed ai volumi delle correnti di traffico pubbliche o private, a tal uopo avvalendosi anche dell'opera degli organi di polizia stradale e della polizia municipale.

Art. 3.

Sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, potranno essere accordati ai comuni ed ai consorzi previsti da detta legge contributi *una tantum* per il fi-

nanziamento degli studi per la redazione dei piani dei trasporti pubblici del comprensorio e delle indagini per la redazione dei progetti di ferrovie metropolitane.

Detti contributi verranno concessi con decreti del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e sentita la Regione interessata, su richiesta dei comuni e dei consorzi, corredata da dettagliate proposte sugli studi e le indagini da effettuare e sugli organismi a cui si intendono affidare le operazioni relative, nonchè da concreti elementi sui relativi costi.

A parziale modifica del primo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, fermi restando gli stanziamenti già autorizzati per gli anni 1969 e 1970 da utilizzare per la spesa derivante dal primo comma del presente articolo, il limite di impegno per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge stessa è determinato in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1978. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nell'anno 1971 per lire 1.500 milioni; nell'anno 1972 per lire 3.000 milioni; nell'anno 1973 per lire 4.500 milioni; nell'anno 1974 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1975 per lire 7.500 milioni; nell'anno 1976 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1977 per lire 10.500 milioni; dall'anno 1978 all'anno 2000 per lire 12.000 milioni; nell'anno 2001 per lire 10.500 milioni; nell'anno 2002 per lire 9.000 milioni; nell'anno 2003 per lire 7.500 milioni; nell'anno 2004 per lire 6.000 milioni; nell'anno 2005 per lire 4.500 milioni; nell'anno 2006 per lire 3.000 milioni; nell'anno 2007 per lire 1.500 milioni.